

Prova dell'illegittimità della ristampa dei libri

Un ragionamento e una parabola

Johann Gottlieb Fichte

Traduzione dall'originale tedesco di Maria Chiara Pievatolo

Copyright © 2005 Maria Chiara Pievatolo

Questo documento è soggetto a una licenza Creative Commons

27-08-2005 22:19:10

Chi elimina i fondamenti cattivi fa posto a fondamenti migliori. Ha giudicato così di recente un tribunale degno di onore per il suo rango e ancor più per la sua giustizia; e così ha pensato l'autore del saggio

L'edizione di libri ripensata in considerazione degli scrittori, degli editori e del pubblico sul *Deutsches Magazin* (April 1791). L'illegittimità della ristampa è apparsa infatti al signor Reimarus non ancora comprovata dai fondamenti finora adottati ed egli, con una apparente apologia, ha voluto chiamare i dotti a pensare argomenti migliori a questo proposito. Non era possibile, infatti, che facesse sul serio e desiderasse l'affermarsi della difesa di una procedura per la quale ogni benpensante sente un intimo orrore.

La sua trattazione si divide, conformemente alla natura della cosa, in due questioni: la *legittimità*, e l'*utilità* della ristampa di libri. A proposito della prima egli afferma: non è stato provato finora nessun diritto a impedire la ristampa che derivi in modo manifesto solo da una *proprietà duratura* del dotto sul suo libro, o del suo mandatario, l'editore legittimo; e da ciò seguirebbe naturalmente una facoltà di ristampare. Quindi, dopo essere stata respinta dal tribunale dei diritti perfetti, la questione se la ristampa sia tollerabile in uno stato ben amministrato, dipenderebbe dalla risposta alla domanda se essa sia utile. Il signor Reimarus risponde affermativamente a questa domanda, e quindi anche alla prima: e tuttavia propone alcune limitazioni della licenza generale di ristampare a vantaggio del redattore e del suo editore legittimo.

Il signor Reimarus confessiamo infatti di non aver trovato necessario andare a rileggere gli autori che egli adduce in favore appunto di questa opinione, poiché potevamo naturalmente presupporre che egli abbia fatto uso dei loro fondamenti e che l'ultimo scritto a sostenerla, il suo, debba essere anche il più solido il signor Reimarus dunque non ha mostrato né cercato di mostrare che non è possibile in generale niente di simile a una proprietà duratura del redattore, ma ha solo detto che, fino ad ora, non è ancora stata dimostrata chiaramente, e ha addotto alcuni esempi che, secondo la sua opinione, militano contro l'universalità e quindi anche contro la perfezione di un tale diritto derivato dalla proprietà. Non abbiamo dunque bisogno di seguirlo passo passo e di addentrarci nelle sue ragioni. Ma se solo siamo effettivamente in grado di dimostrare qualcosa di simile a un diritto duratura di proprietà del redattore sul suo scritto, allora è accaduto quanto egli richiedeva, ed egli potrà cercare di ricondurvi anche i suoi esempi. Non dobbiamo, inoltre, neppure rispondere alla sua prova dell'utilità della ristampa dei libri; infatti non si tratta più di una questione decisiva, dal momento che non può aver luogo qualcosa di chiaramente illecito, per quanto utile sia.

La difficoltà trovata a dimostrare *una proprietà durevole del redattore sul suo libro* è derivata dal fatto che non abbiamo nulla di simile e quel che sembra in qualche misura simile, ne differisce ancora parecchio sotto molteplici aspetti. Proprio da ciò dipende che la nostra dimostrazione debba avere un aspetto un po' cavilloso; cercheremo, tuttavia, di renderla il più possibile chiara. Ma il lettore non si faccia insospettire per questo, perché si potrà molto facilmente chiarirla e sostanziarla in concreto. – C'è infatti in circolazione una gran quantità di massime su questo oggetto, assunte da ogni benpensante poco informato sulla cosa e non interessato a contraddirle, il quale giudica in tal modo il comportamento altrui in cose del genere e

conformemente alle quali orienta anche il proprio. Tutte queste massime si possono ricondurre facilmente e naturalmente alla nostra proposizione assunta come principio, tanto che questa circostanza è quasi la sua prova, e sarà perciò chiaro che essa è l'assioma alla base di tutti i nostri giudizi su questo oggetto, per quanto oscuri e non sviluppati.

Innanzitutto l'assioma: *noi deteniamo necessariamente la proprietà di una cosa la cui attribuzione a un altro è fisicamente impossibile*. Una proposizione, che è immediatamente certa e non ha bisogno di una ulteriore dimostrazione. E ora la domanda: c'è qualcosa del genere *in un libro*?

In un libro possiamo distinguere due aspetti: quello *fisico*, la carta stampata, e quello *spirituale*. La proprietà del primo si trasferisce incontestabilmente all'acquirente con la vendita del libro. Lo può leggere e lo può dare in prestito tutte le volte che vuole, lo può rivendere a chi vuole, e a un prezzo alto o basso come preferisce, lo può strappare, bruciare, chi gli si potrebbe opporre su questo? Tuttavia, poiché raramente si compra un libro anche e ancor più raramente soltanto – per far sfoggio della sua carta e della sua stampa, e per tappezzarci i muri, si deve ritenere che sopravvenga con l'acquisto anche un diritto sull'aspetto spirituale. Questo aspetto spirituale è sua volta da suddividere ancora: nella *materia*, il contenuto del libro, i pensieri che esso rappresenta, e nella *forma* di questi pensieri, il modo, il nesso, le circonvoluzioni e le parole con cui li rappresenta. Il primo non diviene evidentemente nostra proprietà con la mera consegna del libro a noi. I pensieri non si passano di mano in mano, non si pagano con moneta sonante e non diventano nostri perché ci prendiamo un libro in cui stanno, ce lo portiamo a casa e lo disponiamo nella nostra libreria. Per impadronircene, ci vuole ancora una azione: dobbiamo leggere il libro, ponderare il suo contenuto, a meno che non sia del tutto comune, guardarlo per più pagine, e così accoglierlo nella nostra propria connessione di idee. Poiché questo non si può fare senza possedere il libro, e non l'abbiamo comprato per amore della mera carta, il suo acquisto ci deve pur dare un diritto anche su ciò; ci compriamo cioè la possibilità di fare nostri i pensieri del redattore; ma per elevare questa possibilità ad attualità, occorre in aggiunta del nostro proprio lavoro. – Così, prima della pubblicazione delle sue straordinarie opere e, per un tempo abbastanza lungo, anche dopo, erano di sua proprietà esclusiva i pensieri del primo pensatore di questo secolo e di quelli passati, e molto verosimilmente uno dei primi di tutti i secoli futuri. Nessun acquirente ha ottenuto il suo spirito con il denaro speso per la *Critica della ragion pura*. Ma ora qualche uomo chiaroveggente se ne è impadronito: certo non con l'acquisto del libro, ma con uno studio diligente e razionale. Infatti, questo pensare insieme è anche, sia detto di sfuggita, l'unico equivalente adeguato della lezione spirituale, sia essa orale o scritta. Lo spirito umano ha una tendenza innata a produrre concordanza col proprio modo di pensare; e ogni apparenza di soddisfazione è la ricompensa più dolce di tutto la fatica applicata. Chi vorrebbe insegnare davanti a pareti vuote, o scrivere libri che nessuno legge? Considerare ciò che viene pagato in denaro come equivalente sarebbe assurdo. E' solo il surrogato di ciò che l'insegnante deve dare a coloro che cacciano, pescano, seminano e raccolgono per lui, durante il tempo in cui egli pensa per gli altri.

Ciò che dunque è in primo luogo offerto sicuramente in vendita con la pubblicazione di un libro è la *carta stampata*, per tutti coloro che hanno i soldi per pagarlo, o un amico per farselo prestare; e il suo *contenuto*, per tutti coloro che hanno abbastanza cervello e diligenza per impadronirsene. La prima, con la vendita, cessa immediatamente di essere una proprietà del redattore (che qui possiamo considerare pur sempre come venditore), e diviene proprietà esclusiva del compratore, perché non può avere più signori; ma il secondo, in virtù della sua natura spirituale, può essere comune a molti, così che ciascuno lo possiede interamente, e con la pubblicazione di un libro cessa tuttavia di essere proprietà esclusiva del primo signore (ammesso che lo sia stato prima, come non è il caso per qualche libro di quest'anno), ma rimane sua proprietà in comune con molti. – Ciò di cui però nessuno può appropriarsi, perché rimane fisicamente impossibile, è la forma di questi pensieri, la connessione di idee e i segni con i quali sono rappresentati.

Ciascuno ha una sua propria maniera di sviluppare le idee, il suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente; questo viene da noi presupposto come universalmente riconosciuto e immediatamente riconoscibile da parte di tutti coloro che lo capiscono, perché qui non trattiamo di psicologia empirica. Tutto quello che dobbiamo pensare di noi, lo facciamo necessariamente secondo l'analogia del

nostro restante modo di pensare, e solo con questa elaborazione dei pensieri estranei, secondo l'analogia del nostro modo di pensare, essi diventano i nostri: senza di essa sono qualcosa di estraneo nel nostro spirito, che non è in relazione con niente e non ha nessun effetto. E' massimamente inverosimile, anche se non del tutto impossibile, che, se non sanno niente l'una dell'altra, due persone pensino, di un oggetto, esattamente allo stesso modo, con uno sviluppo di idee e con immagini proprio identiche; è invece assolutamente impossibile che uno, cui i pensieri sono stati prima dati tramite un altro, li accolga nel proprio sistema di pensiero proprio in quella forma. Ora, poiché le idee pure non si possono mai pensare senza immagini sensibili, e tanto meno rappresentare agli altri, così ogni scrittore deve pur dare ai suoi pensieri una certa forma, e non può dar loro altra forma che la sua propria, perché non ne ha nessun'altra; ma non può essere disposto a render comune, con la loro pubblicazione, anche questa forma: infatti nessuno può appropriarsi dei suoi pensieri senza alterare, con ciò, la loro forma. Quest'ultima rimane dunque per sempre sua *proprietà esclusiva*.

Da qui scaturiscono due diritti dello scrittore: cioè non solo, come vuole il signor R., il diritto di impedire che in generale qualcuno lo privi della proprietà di questa forma (di pretendere che ciascuno lo riconosca come autore del libro), ma anche il diritto di impedire che qualcuno interferisca nella sua proprietà esclusiva di questa forma e ne usurpi il possesso.

Tuttavia, prima di trarre ulteriori conseguenze da queste premesse, presentiamone alcuni saggi. Finora gli scrittori non se la sono avuta a male che noi usiamo i loro scritti, li diffondiamo ad altri per il loro uso, ci facciamo delle biblioteche di prestito, nonostante che questo vada manifestamente a loro danno (infatti qui li consideriamo pur sempre come venditori); e se li vogliamo stracciare o bruciare, questo offende un essere ragionevole solo quando ciò avviene verosimilmente nell'intento di mostrargli disprezzo. Fino ad ora ci hanno dunque generalmente concesso la piena proprietà dell'*aspetto fisico* dei loro scritti. – E tanto meno sono stati offesi quando, nelle opere scientifiche, si sono fatti propri i loro principi, li si è presentati da svariati punti di vista e li si è applicati a svariati oggetti; o in opere di gusto si è imitata la loro maniera, che è qualcosa di interamente diverso dalla loro forma. Con ciò hanno ammesso che la proprietà dei pensieri può trasferirsi ad altri.

Eppure è sempre stato universalmente considerato spregevole *trascrivere alla lettera*, senza nominare l'autentico autore; e si è marchiata lo scrittore che lo fa con il nome disonorante di plagiatore. E' chiaro che questa deprecazione universale non va alla povertà di spirito del plagiatore, ma a qualcosa di immorale nella sua azione, perché nel primo caso lo commisereremmo soltanto, ma non lo disprezzeremmo. Che questo qualcosa di immorale e il fondamento del nome che gli si dà non consista affatto nella circostanza che egli, con la vendita di una cosa, che l'acquirente possiede già, deruba questo del suo denaro, si mostra dal fatto che la nostra cattiva opinione di lui non viene minimamente attenuata se egli ha trascritto un libro rarissimo, rinvenibile forse solo in grandi biblioteche. Che infine questa ingiustizia non consista nel fatto che egli, come potrebbe opinare il signor R., privi il redattore del suo carattere di autore, segue dalla circostanza che egli non lo nega, ma lo ignora soltanto. E la si ascriverebbe vanamente al fatto che egli non esibisce il giusto onore al redattore, in quanto non lo nomina ove avrebbe dovuto nominarlo: perché il plagiatore, anche se ha trascritto il libro di un anonimo, non viene detto meno plagiatore. Possiamo sicuramente chiedere a ogni uomo che tiene all'onore se non si vergognerebbe intimamente anche soltanto a pensarsi capace di trascrivere il manoscritto di un morto pressoché sconosciuto o un libro di cui fosse l'unico possessore... Sulla base di quanto detto, queste percezioni non possono che fondarsi sul pensiero che il plagiatore si impadronisce di una cosa che non è sua. – Perché sull'uso delle *parole proprie* di un scrittore si pensa in modo completamente diverso che sull'applicazione dei suoi *pensieri*? In quest'ultimo caso, ci serviamo di ciò che può essere una nostra *proprietà* comune con lui, e lo proviamo tramite la circostanza che gli diamo la *nostra forma*; nel primo caso, ci impadroniamo della *sua forma*, che non è la nostra, ma è sua esclusiva proprietà.

Una eccezione si fa con le *citazioni*: cioè non solo con quelle in cui viene semplicemente detto, di un redattore, che ha scoperto, dimostrato, presentato qualcosa, nelle quali non ci si impadronisce della sua forma, né propriamente si rappresentano i suoi pensieri, ma soltanto si continua a costruire ulteriormente sulla loro base, bensì anche quelle in cui si richiamano le parole proprie del redattore. In quest'ultimo caso ci si

impadronisce effettivamente della forma del redattore, che certo non si fa passare per propria, cosa che tuttavia qui non importa. Questa facoltà sembra fondarsi su un tacito contratto degli scrittori fra loro, per citare scambievolmente le proprie parole; nondimeno nessuno approverebbe se un altro trascrivesse, senza un bisogno evidente, passi particolarmente lunghi. Con un diritto soltanto a metà ricadono fra le eccezioni le antologie, gli *esprits*², per la cui preparazione non occorre in genere molto spirito, e simili piccoli ladrocinii, che nessuno nota molto, perché non sono né di grande aiuto, né di gran danno.

Nessun docente tollera che qualcuno faccia riprodurre le sue lezioni; eppure nessuno ha avuto nulla in contrario quando i suoi ascoltatori hanno cercato di far proprio il suo spirito e i suoi pensieri e li hanno ulteriormente diffusi oralmente o per iscritto. – Su che cosa si fonda questa differenza? Nel secondo caso, essi rappresentano i suoi pensieri, che sono diventati i loro con una loro propria riflessione e l'accoglimento delle medesime nella loro progressione di idee; nel primo caso, si impadroniscono della sua forma, che non può mai diventare loro proprietà, e lo ledono dunque nel suo diritto perfetto.

E ora questi principi dimostrati a priori, e provati a posteriori tramite la possibilità di spiegare, a partire da questi, ciò che è ritenuto diritto in casi del genere, vanno applicati alla relazione fra redattore ed editore. Chi cosa il primo trasmette al secondo, quando gli consegna il suo manoscritto? Una *proprietà*? Forse quella del *manoscritto*? Ma i dotti ammetteranno che questo, per lo più, non vale il denaro che viene pagato; e perché non è perdonata la vendita di più esemplari dello stesso scritto a più editori? La proprietà dei pensieri in esso contenuti: questa non si trasmette con una mera consegna, e raramente, in questo, sarebbe di grande utilità all'editore. – Ancor meno quella della forma di questi pensieri: infatti questa è e rimane per sempre proprietà esclusiva del redattore. – L'editore, dunque, non riceve affatto *una proprietà*, tramite il contratto con il redattore, ma, a certe condizioni, solo il diritto a un certo *usufrutto* della proprietà del redattore, cioè dei suoi pensieri avvolti nella loro forma determinata. Egli ha il permesso di vendere a chi vuole e può non i pensieri del redattore e la loro forma, bensì solo la *possibilità*, prodotta dalla loro stampa, di far propri i primi. Dunque egli agisce in tutti i casi non in suo nome, ma in nome e per mandato del redattore.

Anche questi concetti si mostrano in massime accettate universalmente. Perché lo stesso editore legittimo viene universalmente biasimato, quando fa stampare una quantità maggiore di quanto avesse pattuito con il redattore? Il diritto del redattore di impedire questo si fonda certamente su un contratto, che però non è concluso sulla proprietà, ma sull'*usufrutto*. L'editore può al più chiamarsi proprietario di questo usufrutto. – Che dire allora, se produce una seconda edizione, senza la licenza del redattore? Come può il redattore pretendere un nuovo onorario dall'editore per la mera autorizzazione a una nuova edizione, anche se non ha né aggiunto né elaborato nulla di nuovo? Queste massime non sarebbero contraddittorie, se si assumesse che il libro diviene una proprietà dell'editore, e non rimane proprietà perenne del redattore, così che l'editore durevolmente non è nient'altro che il suo mandatario? Non sarebbe contraddittorio che il pubblico, se ha comprato, ingannato da uno splendido titolo, un libro in cui non trova nient'altro che cose risapute da un bel pezzo, miseramente raffazzonate dai libri più noti, proceda in via di regresso contro il redattore, e non si fermi all'editore? Un diritto a lamentarci l'abbiamo certamente: non volevamo semplicemente un paio di fogli stampati con l'alfabeto, volevamo insieme acquistare la possibilità di istruirci su certi oggetti. Questo ci fu promesso, e non ci è stato dato. Siamo ingannati, il nostro denaro ci è stato sottratto con la truffa. Ma non l'abbiamo dato all'editore? Non è stato lui a farci avere, invece, il libro vuoto? Perché non ci fermiamo a lui, come ultimo venditore, come si fa altrimenti in ogni vendita? Che male ha fatto il povero autore? ...Così dovremmo necessariamente pensare, se non considerassimo il primo come mero mandatario di quest'ultimo, che agisce con noi meramente in nome di quello e, che, se siamo stati imbrogliati, ci ha imbrogliato a nome di quello, per suo ordine, e spesso senza avere egli stesso la minima malizia.

Così si comportano gli scrittori, gli editori e il pubblico. E come si comporta nei loro confronti il *ristampatore*? Si impadronisce non della proprietà del redattore, non dei suoi pensieri (questo per lo più non lo sa fare; infatti se non fosse un ignorante, si occuperebbe di faccende più onorevoli), – non della forma di per sé (questo non sarebbe in grado di farlo, anche se non fosse un ignorante) – ma dell'*usufrutto* della sua proprietà. Agisce in nome dell'autore, senza averne mandato da lui, senza essersi messo d'accordo con lui, e si

impadronisce dei vantaggi che sorgono da questa delegazione; si arroga così un diritto che non gli compete, e lede il redattore nell'esercizio del suo diritto perfetto.

Prima di trarre il risultato finale, dobbiamo ancora ricordare esplicitamente che la questione non è quella dei *danni* che il ristampatore infligge o immediatamente al redattore, o mediamente nella persona del suo mandatario. Si mostri quanto si vuole che da ciò non deriva uno svantaggio né per il redattore né per l'editore, che è anzi un vantaggio per lo scrittore essere molto ristampato, che la sua gloria si diffonderà così per tutti gli stati della Germania, dalla città deposito dell'erudizione fino al più lontano paesino di provincia, e dallo studio del dotto fino alle officine dell'artigiano. In questo modo diventa *diritto* ciò che non lo è? Si può fare del bene a qualcuno contro il suo diritto e la sua volontà? Ciascuno ha la facoltà perfetta di non rinunciare al suo diritto, sia pure dannoso quanto si vuole. Quando si avrà un sentimento per la sublime idea del diritto, senza riguardo all'utile? Si notò inoltre che questo diritto del redattore, leso dal ristampatore, non si fonda su un presunto contratto dell'autore con il pubblico, e su una riserva mentale gesuitica, come crede il signor Reimarus, ma è un diritto di proprietà naturale, innato, inalienabile. Che non si voglia veder leso un tale diritto, viene certo presupposto senza un richiamo esplicito; anzi, se si volesse rinunciare al suo esercizio, si dovrebbe dirlo.

Presupposto tutto questo come provato, se sono ladri tutti quelli che si appropriano del godimento della proprietà altrui per amore del guadagno, il ristampatore è senza dubbio tale. Se inoltre ogni furto diviene più grave in quanto ha luogo su cose che per loro natura non possono essere tenute in custodia, allora quello del ristampatore, che è perpetrato su una cosa che deve stare aperta a tutti, come l'aria e l'etere, è uno dei più gravi. Lo diviene, infine, ancor di più, in quanto ha luogo su cose più nobili; dunque il furto di cose che appartengono alla cultura dello spirito è il più grave di tutti; perciò infatti si è trasmesso il nome di plagio, che inizialmente significava furto nei confronti delle persone, anche ai ladrocinii di libri.

E ora su alcuni esempi del signor Reimarus: Chi è dunque che ha l'usufrutto della proprietà persistente del redattore nel caso degli autori antichi, chi lo ha nella traduzione della Bibbia di Lutero? egli chiede. Quando il proprietario di una cosa e i suoi eredi sono morti o irraggiungibili, eredita la società. Vuole questa rinunciare al suo diritto e lasciarlo diventare comune, lo vuole il proprietario stesso chi può difenderlo?

Ci sarebbe una rapina di proprietà libraria chiede poi il signor Reimarus se qualcuno volesse copiare a mano un libro singolo o in grande quantità, e venderne le copie? Dal momento che sono rari gli amatori che preferirebbero avere un libro in manoscritto piuttosto che stampato, non dovrebbe derivare un grande danno né per il redattore, né per l'editore a causa di questa riproduzione dell'esemplare; poiché in questo lavoro faticoso il guadagno non sarebbe grande e il valore di vendita sarebbe nella maggior parte dei casi un pagamento ben piccolo per lo sforzo applicato e perciò attirerebbe meno l'avidità ingiusta del copista, forse editore e redattore sarebbero disposti a passare la cosa sotto silenzio. Ma se sono dimostrate le proposizioni che abbiamo appena esposte, allora ogni usufrutto del libro, sia poco profittevole quanto si voglia, rimane in sé ingiusto, e coloro che desiderassero possedere un libro in copia, o il copista, dovrebbero entrare in trattative con il redattore. – Se gli scrittori antichi non hanno pensato al possibile usufrutto della loro paternità, o, poiché non la desideravano, hanno lasciato libera la copia dei loro libri a discrezione di chiunque, e le hanno dato il loro assenso col loro silenzio, essi continuano così ad avere il diritto più perfetto come tutti di rinunciare al proprio diritto; ma se avessero voluto, avrebbero potuto far valere la loro paternità esattamente come la nostra: infatti ciò che oggi è diritto, lo è sempre stato.

Questi principi diverranno ancora più chiari con l'applicazione a cose che spesso si sono paragonate e confuse con essi. Così si sono paragonati ai libri i *prodotti dell'arte meccanica*, e la loro contraffazione a danno dell'inventore alla ristampa; vedremo subito quanto appropriatamente o inappropriatamente. Anche un tale lavoro ha qualcosa di corporeo: la materia di cui è fabbricato, acciaio, oro, legno e simili; e qualcosa di spirituale: il concetto, che sta alla sua base (la regola, secondo la quale è fabbricato). Dello spirituale non si può dire che ha una forma peculiare all'inventore, perché esso stesso è un concetto di una forma determinata la forma della materia, la relazione delle sue singole parti per la produzione dello scopo inteso: – il quale di

conseguenza può essere determinato solo in un identico modo, conformemente a un concetto chiaramente pensato. Ecco l'aspetto fisico che, nella misura in cui non è determinato tramite il concetto, prende una forma particolare, da cui dipende l'amabilità, l'eleganza, la bellezza dell'opera d'arte in quanto non è riferita allo scopo da produrre. In ciò si distinguono da ogni altro per esempio i lavori degli inglesi o i lavori di un certo determinato maestro, senza che si possa indicare veramente e chiaramente in che cosa consiste la distinzione. Questa struttura dell'aspetto fisico la può avere anche un libro, e attraverso di essa viene determinata la chiarezza e l'eleganza della stampa: da questo punto di vista esso è un prodotto dell'arte meccanica, e ricade sotto le regole di quest'ultima, ora facili da sviluppare.

Assunto, come è da assumere universalmente, che con l'acquisto di una cosa viene trasmessa al compratore la proprietà di tutto ciò la cui appropriazione è fisicamente possibile, che cosa gli viene trasferito con la vendita di una tale opera d'arte? Senza dubbio per nessuno, la proprietà dell'aspetto fisico materiale, accanto alla possibilità di usare l'opera per lo scopo richiesto, se lo vuole, lo sa, ed è in grado di realizzarlo per mezzo suo. La possibilità di appropriarsi del concetto che sta a fondamento dell'opera (cioè la regola secondo la quale è stato prodotto) non è l'intento della vendita, e comunemente neppure quello dell'acquisto, a differenza che nel caso di un libro, ove chiaramente lo è. Inoltre, con la vendita, essa non viene trasferita a tutti, ma solo a chi ha le conoscenze necessarie. La proprietà di questo concetto, tuttavia, non viene affatto trasferita con la vendita, bensì nella sua appropriazione è compresa solo l'appropriazione del compratore che esamina l'opera, forse la smonta, ci riflette su e così via. Ma nondimeno è non solo fisicamente possibile, ma anche spesso assai facile trovare le regole di produzione dell'opera d'arte. Ora, per dare a questi concetti la loro forma si deve noi stessi essere artisti, e certamente artisti in quest'arte. La forma del primo produttore non si trasmetterà mai a ciò che è fisico; ma la cosa non dipende da questo, la differenza per lo più non è affatto evidente, e spesso il secondo produttore gliene darà una molto più bella. Di conseguenza, si può acquisire per sé non solo la proprietà della materia, ma, a certe condizioni, anche quella del concetto secondo il quale è elaborata, e poiché si ha il diritto di usare la propria proprietà in tutti i modi che si desiderano, si ha allora senza dubbio anche il diritto di copiare quest'opera d'arte. Tuttavia l'esercizio di questo diritto non è equo; non è equo che l'uomo, che per anni ha impiegato diligenza, fatica e spese, sia derubato di ogni suo frutto, a causa della prima pubblicazione del risultato del suo lavoro di anni, il quale è tale che tutti coloro che lo vedono se ne possono impadronire. Ma poiché nelle questioni di guadagno non si può contare molto sull'equità altrui, si interpone lo stato, e con una legge esplicita, detta *privilegio*, rende oggetto di giustizia ciò che prima era solo oggetto di equità. Poiché nondimeno con una tale legge viene limitato il diritto naturale degli altri ed essi ne vengono spogliati, specialmente perché si estorce da loro ciò che dipendeva dalla loro buona volontà e poteva dar loro merito, e così sono privati per lo meno della scoperta di questo merito, lo stato ritira questa legge non appena si raggiunge il suo intento di compensare il primo inventore e restituisce alle persone il loro diritto innato e affermato dalla riflessione e dallo studio.

Un tale privilegio si indirizza dunque all'uso del concetto acquisito; e gli sarebbe paragonabile solo quel privilegio librario che vietasse, per dieci anni, di scrivere su *certe materie*, per esempio la metafisica o la fisica. Il signor Reimarus, le cui proposte sui privilegi librari vanno a finire proprio là, non confonde forse i libri con le opere d'arte meccaniche, come se per la loro produzione non occorresse niente oltre che una specie di ricetta per fare un libro e per il resto articolazione delle dita, carta e inchiostro?

Il diritto del compratore di riprodurre quello che ha comprato si estende tanto quanto si estende la possibilità fisica di appropriarsene, e questa diminuisce, quanto più l'opera dipende dalla forma, di cui noi non possiamo mai appropriarci. Questa gradazione procede, in sfumature impercettibili, dalla comune lampada da studio fino alla *Notte* di Correggio. Quest'ultima non è mai andata in cerca di un privilegio, eppure non è stata oggetto di contraffazione. Ogni imbrattatele sa certamente applicare colori, luce e ombre, e dipingere un bambino e una giovane donna; ma non si tratta di questo: si tratta della forma dell'esecuzione, che si può sentire ma non descrivere. Le incisioni su rame di dipinti non sono ristampe: alterano la forma. Esse offrono incisioni, e non dipinti; e chi pensa che passino per uguali, faccia pure. Anche un'incisione che riproduce dipinti già ricalcati non è una ristampa: infatti ciascuno dà alla sua incisione la sua propria forma. Sarebbe ristampa solo nel caso in cui qualcuno si impadronisse della piastra dell'altro e ne facesse un calco.

E dopo questa distinzione la domanda: che cos'è un privilegio librario? In generale un privilegio è una eccezione a una legge universalmente valida della legislazione naturale o civile. Sulla proprietà dei libri non c'è stata finora nessuna legge civile; dunque il privilegio librario deve essere una eccezione a una legge di natura. Un privilegio di questo tipo dice che un certo libro non deve essere ristampato; presuppone, dunque, una legge di natura, che dovrebbe suonare così: tutti hanno diritto di ristampare tutti i libri. E' dunque vero che il diritto alla ristampa è riconosciuto come un diritto naturale universalmente valido anche da coloro nelle cui mani l'umanità consegnò tutti i suoi diritti in custodia, cioè dai governanti? Non è vero che anche i dotti lo riconoscono? Infatti la petizione di un privilegio non può che significare quanto segue: io riconosco che dal giorno della pubblicazione della mia opera, chiunque voglia ha il diritto indubitabile di arrogarsene la proprietà e ogni possibile profitto, ma io prego, per amore del mio utile, di limitare i diritti dell'umanità. – C'è mai stata una simile lettera di privilegio contro i predoni? – Ma un privilegio librario non è una lettera di privilegio contro i predoni; è una scorta di ussari mi si dice. Se questo fosse vero, se potesse essere vero in paesi dove i predoni non vanno in giro, come in Arabia, non domati per i boschi, ma possono essere raggiunti in ogni momento dalla forza dell'autorità, ci troveremmo di fronte a un'altra indagine.

I Tr*** cioè, Sch***, i W*** sono tuttavia predoni, ma predoni *muniti di privilegio*. Essi non hanno infatti qui vogliamo offrire l'osservazione che uno dei due privilegi, quello che vieta la ristampa o quello che la permette, deve essere insensato – non hanno, dico, la minima colpa. Senza conoscere che cos'è diritto e che cosa no, perché era questione troppo profonda per loro, chiesero quello che dovevano sapere. Glielo dissero, e ci credettero. Tuttavia al mercante inglese non faceva certamente mai piacere quando un corsaro francese gli portava via la sua nave e le sue merci. Egli si lamentava dell'ingiustizia. Non è ingiustizia, è diritto di guerra, diceva il corsaro, e gli mostrava la sua patente; e mentre l'inglese la esaminava per convincersi della legittimità del trattamento che subiva, il corsaro gli perquisiva la borsa, e aveva, in questo, ragione.

Ma con quale diritto in generale i bombi dichiarano guerra alle api? – Quale difensore della ristampa dei libri ce lo spiegherà? – Sarebbe certamente pretendere molto da uno stato, si dice, se gli si chiedesse di ordinare di importare merce estera costosa nel proprio paese. Lo sarebbe certamente; ma la pretesa che, quando qualcosa gli sembra troppo caro, preferisca farne completamente a meno, non sarebbe altrettanto iniqua. Giuseppe II aveva certamente il diritto perfetto di proibire l'importazione di aringhe olandesi nei suoi stati: chi potrebbe contestarglielo? Ma avrebbe avuto anche il diritto dato che le aringhe olandesi non si possono ristampare di mandare corsari che si prendessero cura degli olandesi e sottraessero loro le aringhe? E se questa costosa merce estera i libri, in questo sistema, sono certamente merce non più e non meno di aringhe e formaggio non deve assolutamente essere importata, da quale fonte, nel paese, si potrebbero riprodurre a stampa? Ci guarderemo bene dal proibire l'importazione di libri esteri, almeno finché non li abbiamo prima ristampati!

Si dice ancora: Per il vantaggio del redattore è completamente indifferente se in un paese dove è vietata l'importazione della sua edizione legittima venga o no venduta una ristampa, poiché egli non potrebbe mai trarre guadagno da questo paese. E si ha ragione, in modo residuale, in un sistema in cui niente è contrario al diritto, se non ciò che reca danno.³

E' ora chiaramente dimostrato tutto quello che doveva essere dimostrato: – che il redattore mantiene una proprietà durevole sul suo libro, e ha il diritto perfetto di impedire a tutti di trarre, contro la sua volontà, un utile da ciò che rimane suo secondo la natura della cosa; che dunque la ristampa è una ingiustizia palese, e certo fra le più gravi, – così nell'esame della sua ammissibilità non c'è più la questione se sia utile, e possiamo astenerci interamente dal darvi risposta. Né il signor R. né il pubblico saranno contrariati, se raccontiamo una *parabola* invece di fare tale esame. Tutti capiranno che cosa è in grado di spiegare, poiché, come ricordato sopra, non abbiamo niente di simile ai libri, e che cosa, secondo tutto quello che è stato dimostrato, rimane ancora da spiegare.

Al tempo del califfo Harun al Rashid, che è celebrato per la sua sapienza nelle *Mille e una notte* e altrove, viveva, o potrebbe esser vissuto, un uomo che produceva un estratto, da chi sa quali sali ed erbe, che era

d'aiuto contro tutte le malattie, e anzi contro la morte stessa. Senza avere neppure tutti gli effetti che il suo produttore celebrava – era egli stesso un po' malato – era pur sempre una medicina efficace. Per non essere disturbato da nulla nel suo lavoro chimico, non voleva occuparsi del suo commercio, ma lo dava in mano a un mercante, che lo smerciava in esclusiva in tutto il paese e ne ricavava un considerevole guadagno. Gli altri commercianti di medicinali suoi colleghi ne divennero invidiosi e parlavano male di lui e del suo estratto. Ma uno di loro si comportò in modo completamente diverso. Questi sorvegliò gli uomini del mercante in esclusiva quando andavano a prendere l'arcano dal chimico, glielo prese e lo rapinò anche dal magazzino; e gli riuscì, perché era un tipo dalle mani salde. Andò da solo dappertutto, nelle fiere e nei villaggi, ed ebbe un incasso enorme perché lo dava a poco prezzo e faceva promesse alla gente. In proposito il mercante in esclusiva sollevò clamore in tutto il paese; e si udirono anche parole come ladro e rapinatore e epiteti analoghi che si è soliti pronunciare in tali occasioni – che gli erano attribuiti anche giustamente. Il mercante solitario gli avrebbe anche volentieri sottratto qualcosa a sua volta, ma quello non aveva nulla che valesse la pena prendere. Già da molto lo perseguitava per catturarlo; ma quello era più astuto di lui e sfuggiva a tutte le sue trappole. Al fine, siccome una fortuna stabile rende incauti, cadde, proprio per disattenzione, nelle mani del suo nemico e fu da lui condotto davanti al califfo. Qui il mercante di medicine presentò la sua accusa contro di lui, una accusa che suonava abbastanza simile a quella dei nostri librai contro i ristampatori. Quello, senza farsi spaventare – aveva accresciuto la sua audacia nella sua attività di ciarlatano e si era appropriato di una certa eloquenza – si difese nel seguente modo.

Gloriosissimo successore del profeta, io amo procedere secondo principi. L'unica misura giusta della bontà delle nostre azioni è notoriamente la loro utilità. Quanto più ampi e più significativi vantaggi causa una azione, tanto migliore essa è. E' vero che ci sono alcune teste più fini che si immaginano qualcosa che, credo, chiamano diritto: un fantasma, che non si può realizzare nella vita; infatti si può evitare di morire di fame, osservando il diritto? Si eviti, dunque, che simili idee bizzarre profanino i tempi illuminati del glorioso governo di vostra maestà! – Se io, pertanto, dimostro che il mio modo di procedere causa l'utilità più ampia, io dimostro senza dubbio che essa è lodevole; e questo è facile da provare. E' forse necessario mostrare che la mia azione ha le conseguenze più vantaggiose per il pubblico? Io vendo l'arcano molto più a buon mercato dell'accusatore; l'uomo più modesto è dunque messo in condizione di acquistarlo, cosa che non poteva fare con il prezzo alto del commerciante in esclusiva. Io lo impongo alla massa ignorante con la mia attività e con tutte le arti dell'eloquenza, e ardo tanto di zelo per il bene degli altri che quasi li costringo a sanarsi con questa medicina salutare. Quale guadagno per l'umanità sofferente! Potrei dipingere a vostra maestà con la giusta vivacità il gemito dei sofferenti, l'affanno dei moribondi, che sono stati salvati con la medicina comprata da me! A quanti bambini ho restituito i padri che erano già nelle mani della morte! E a loro ho ridato la possibilità di venir educati ad essere buoni cittadini e in futuro a loro volta educare ad essere buoni cittadini i figli e tramite loro l'intera discendenza! Si contino i lavori che tutti quelli cui questo farmaco taumaturgico ha allungato la vita possono ancora svolgere per la cultura del paese in questi anni; la maggior cultura, che diviene a sua volta possibile, e così via all'infinito; si conti il numero di figli che potranno essere generati in più in questi anni, e i figli di questi figli; e si calcoli il risultato dell'aumento di popolazione e di cultura che ne segue: tutto questo non sarebbe stato assolutamente possibile, se io non avessi rapinato all'accusatore le sue gocce benefiche.

Tuttavia, alcune lingue calunniatrici – è vero – hanno detto che l'arcano era notoriamente venduto da me un po' corrotto; e se anche io, io che amo la verità, fossi costretto a dover concedere che c'è qualcosa di vero in questo, non sarebbe veramente colpa mia. Io preferirei, se potessi, renderlo ancora più efficace, in modo che lo si comprasse solo da me, e il mio accusatore perdesse tutti i suoi clienti; e questo solo per amore del bene generale. Ma come mi sarebbe possibile conservarlo con la diligenza appropriata, dato che devo stare sempre in fuga dal mio avversario, e subire il suo vituperio contro il mio affaccendarmi, che mi costringe ad accettare gli assistenti più estemporanei? Se solo al mio commercio verrà concessa piena onorabilità e sicurezza, come spero per la sua grande utilità, io sarò immediatamente in condizione di impiegare più cura nella sua conservazione.

Io sono accusato di danneggiare il produttore dell'arcano e quindi indirettamente il pubblico, perché io, se

persisto a sottrargli le sue gocce, devo necessariamente impoverire l'accusatore e renderlo incapace di continuare a pagare il chimico, e perciò questi dovrà necessariamente interrompere il suo lavoro. – Soltanto, non si conosce l'uomo. Non lo interromperà, perché è il suo passatempo e perché lavora solo per l'onore. Di contro, quanto più io sottraggo al suo intermediario, tanto meno questi gli potrà pagare per la medicina, e tanto più dovrà lavorare, per vivere modestamente; tanto più, di conseguenza, questa medicina salutare verrà riprodotta. E la sua gloria non si diffonderà nei villaggi più lontani? Non lo strombazzo ad alta voce in tutte le fiere, dalla mia baracca? Il suo nome a lettere grandi e dorate non sta su tutte le mie scatole e i miei vasi? Non gli basta l'onore? Ha bisogno in aggiunta anche di pane? Egli preferisce vivere di onore!

Infine io causerei danno a chi mi accusa. – Ma devo ammettere che qui il mio sangue freddo mi abbandona. Devo dirle, signore, che si dovrebbe vergognare per l'iniquità di questa accusa. Non ha già guadagnato abbastanza col suo commercio in esclusiva? Ah! Dovrei dunque dividere con lei la perdita che lei pretende di avere? Perché non mi vuole permettere di rubarle quello che io posso portar via? Perché non mi vuole permettere una piccola spigolatura? Non c'è ancora abbastanza gente ora, da quando l'ho abbondantemente in mano, che preferisce comprare la sua merce costosa piuttosto che la mia a buon mercato, o per amore del presunto maggior beneficio della sua medicina, che pure può essere di poco conto, o per un bizzarro pregiudizio sul possesso legittimo e una presunta partecipazione alla ruberia altrui come se anch'io, se proprio si vuol parlare di legittimità, non avessi ottenuto la proprietà legittima della sua merce essendomi dato la pena di rubarla?

Anzi io ho il più gran merito perfino nei suoi confronti, se ci vuole riflettere a freddo. Lei non conosce il suo chimico. Già da tempo pensava, pieno di invidia per i guadagni che lei fa col suo arcano, di appropriarsi egli stesso del suo commercio. E' vero che ha molto più bisogno del suo tempo per la sua produzione, che non capisce nulla di commercio di medicinali, che alcuni tentativi in piccolo gli sono già andati malissimo: ma nondimeno creda alla mia parola l'avrebbe derubata del commercio. Ma, astuto com'è, notò il mio assalto al suo deposito della merce e preferì lasciar derubare lei piuttosto che se stesso. Se dunque in generale è ancora in un qualche possesso del suo commercio, deve ringraziare me.

Questi, o glorioso successore del profeta, sono i servizi più considerevoli che io presto al popolo dei credenti, all'utile produttore dell'estratto, all'accusatore stesso. E che cosa ho in cambio? Se si vuole mettere in conto il prezzo basso a cui vendo l'arcano, contro i costi che affronto per la sua conservazione e i viaggi che faccio, si troverà che la fatica di rubarlo mi viene pagata molto poco, e che devo subire quasi del tutto gratuitamente, o solo con un piccolo guadagno da mettere in conto, la diffamazione da parte del mio avversario, il ladro e bandito che scaglia contro di me. Ora, con questa denigrazione il mio buon nome, cui gli esseri umani devono attribuire un così grande valore, viene miseramente fatto a pezzi, così che la gente onesta già comincia a farsi scrupoli se vuole fare acquisti da me. Io dunque sono un martire per il bene del mondo, e se una azione appare più bella perché in essa si sacrifica giustamente molto, la mia è una delle più meritorie. Questo merito mi piacerebbe lasciarmelo portar via, se il disonore che così cadrebbe sul mio traffico non ne ostacolasse il progresso e compromettesse il bene generale. Supplico dunque vostra maestà di ordinare che ognuno consideri il mio traffico come onesto, con pubblica sanzione; e che l'accusatore sia tenuto non solo a presentarmi le sue scuse e a rendermi grazie in pubblico per il servizio prestato, ma anche, per il futuro, a lasciarsi derubare da me quanto voglio.

Così parlò il ciarlatano. Che giudizio avrebbe dato, in questo caso, il signor R., e tutti coloro che amano la giustizia? – Il califfo giudicò proprio in questo modo: fece impiccare questo uomo utile.⁴

Königsberg, ottobre 1791⁵

^[1] *Nachdruck* significa propriamente "ristampa" e non "riproduzione" [N.d.T.]

[2] Si trattava di florilegi di letteratura francese recente, divulgati a fini educativi e culturali.[N.d.T.]

[3] Dopo aver interamente concluso questo saggio, leggo la trattazione del professor Kant, *Berl. Monatsschrift*, Mai 1785: *Sull'illegittimità della ristampa dei libri*, che per caso non avevo mai letto prima. Trovarsi sulla stessa via con lui, senza aver saputo nulla del suo percorso, fa bene. Anch'egli non vuole fondare questa dimostrazione su un contratto tacito fra il redattore e il pubblico, ma dice immediatamente all'inizio della sua trattazione che, se presupponiamo che l'editore sia il proprietario del libro e dunque possa trasmettere il suo diritto di proprietà al venditore, una tale dimostrazione è assolutamente impossibile. Il risultato di questa trattazione, che cioè l'editore non è da considerarsi come proprietario bensì come mandatario del redattore e dunque non può trasferire al venditore nessun diritto che non abbia lui stesso si accorda perfettamente con il nostro, proprio come l'applicazione alle opere d'arte. Il professor Kant ne fonda la dimostrazione sulla distinzione secondo cui un libro non è un *opus*, ma un'*opera* (un mero uso delle forze del redattore). – Ora, che sia così si spiega perché il redattore gli deve dare la sua forma propria, e pertanto ciò sarebbe possibile – certamente in questo modo e non altrimenti determinata – esclusivamente tramite suo. *Opera* cioè è tutto ciò può essere pienamente determinato solo per mezzo della nostra propria forma spirituale. Il dipinto più eccellente è perciò *opus*, perché il suo essenziale (la sua bellezza) dipende da una forma corporea, ed è dunque ben lecito riprodurlo, se si sa farlo. (Lo spirituale che lo fonda, per esempio l'idea dell'intero, il carattere, l'espressione e simili dipende certo dalla forma spirituale: ma di ciò propriamente non si parla nel dipinto).

[4] Ringrazio Brunella Casalini e Nico De Federicis per le loro utili osservazioni sulla traduzione. [N.d.T.]

[5] La circostanza per la quale questo saggio è uscito così in ritardo può essere del tutto indifferente al lettore. Ma è apparsa necessaria l'indicazione della data affinché non si rimproverasse il signor redattore di non aver considerato i più recenti testi su questo oggetto, per esempio quelli del signor Müller in Itzehoe, del signor von Knigge e di altri.